

Mozione n. 523

presentata in data 25 luglio 2019

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Emanazione di Ordinanza Commissariale-sisma in attuazione di quanto disposto nel “Decreto Genova” a sostegno dell’anticipazione di una quota dei compensi per la progettazione dei professionisti incaricati nella ricostruzione e rinnovo del Protocollo d’Intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni - di cui all’allegato all’Ordinanza 12 e scaduto il 31 dicembre 2018 - sulla base del più equo “Decreto Parametri””

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- il governatore della Regione Marche ricopre il ruolo di “vicecommissario alla ricostruzione” dopo i tragici eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia nel 2016;
- il Governo, con il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, ha disposto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
- questo decreto è stato aggiornato il 29 giugno 2019 con apporti normativi in alcuni settori dell’attività post-sisma;

Premesso ancora che:

- L’articolo 34 del medesimo Decreto-legge n. 189/2016, stabilisce un limite all’entità del contributo pubblico riconosciuto alle prestazioni necessarie allo svolgimento dell’attività tecnica su interventi edilizi di “riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici” del 2016;
- il medesimo articolo succitato non stabilisce però criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;
- Al comma 5 dell’articolo 34 difatti, in merito alla “Qualificazione dei professionisti”, si stabilisce che *“Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo e’ pari al 7,5 per cento;*
- Il medesimo articolo prosegue affermando che *“...Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo*

0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari”;

- L'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 12 del 9 gennaio 2017, in attuazione del summenzionato articolo 34, contiene, in allegato, le disposizioni finalizzate all'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario medesimo e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art.34 del 189/2016 che possono operare nella ricostruzione.
- L'Ordinanza stabilisce che i soggetti privati possono conferire gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco suddetto;
- Gli articoli 7 e 8 del Protocollo d'intesa, allegato all'Ordinanza 12, disciplinano le fattispecie relative alle spese per le prestazioni tecniche e le percentuali di contributo erogato ai professionisti, mentre all'articolo 13 stabilisce la durata dell'accordo medesimo che aveva efficacia sino al 31 dicembre 2018,
- tale accordo risulta pertanto essere attualmente scaduto, mai prorogato né sostituito e continua quindi ad essere esso applicato;

Rilevato inoltre che:

- con il cosiddetto “Decreto Genova”, n. 109 del 28 settembre 2018, all'articolo 37 comma 1 (che modifica l'articolo 34 comma 7bis del decreto-legge 189/2016), viene disposto che *“Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori”* e che *“Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo”*»;
- dopo 10 mesi dall'approvazione di quanto suesposto, ancora non è stata emanata alcuna Ordinanza commissariale per attuare quanto disposto dal Decreto Genova medesimo per la fattispecie in esame;

Considerato che:

- Da tempo gli Ordini dei Professionisti ed i Sindacati denunciano di essere “inascoltati”, “esasperati” dalle mancate risposte da parte delle istituzioni competenti e “pronti alla serrata”, che la ricostruzione è sostanzialmente ferma e che si disattende, in mancanza dell'ordinanza commissariale, all'anticipo del 50% delle prestazioni per i progettisti medesimi;
- le somme che dovrebbero essere state già erogate, ma che così a tutt'oggi non è, per le prestazioni effettuate dai tecnici, si aggirerebbero ormai intorno ai 100 milioni di euro nelle sole Marche, come dichiarato dallo stesso Presidente, arrivando ad ipotizzare che questa azione disattesa sia figlia della reale mancanza di fondi per la ricostruzione;
- Le tariffe professionali risultano al contempo comunque insufficienti a garantire il decoro del lavoro del professionista, in quanto non coerenti con la legge dell'equo compenso (legge n. 247 del 31 dicembre 2012, articolo 13-bis, come modificata dalla legge n.172 del 4 dicembre 2017 articolo 19-quaterdecies) e che a conti fatti il professionista medesimo si troverebbe a lavorare a 4-5 euro all'ora per importi di lavori bassi;
- Sussiste quindi una disparità di trattamento tale per cui le parcelle dei tecnici incaricati di ricostruzione pubblica vengono calcolate seguendo il Decreto ministeriale 17 giugno 2016, cosiddetto “Decreto Parametri”, mentre quelle dei tecnici incaricati di interventi di ricostruzione privata dipendono dai già citati art. 34 del dl 189/2016 e dell'ordinanza 12,
- Non da ultimo è emerso che dalla cosiddetta “Ordinanza Chiese”, prossima all'approvazione, il Commissario ha previsto un sistema di affidamento dei servizi tecnici analogo a quello pubblico, con procedure di gara da codice dei contratti, considerando quindi le Curie come degli Enti pubblici, ma con compensi da porre a base di negoziazione presi dalla ricostruzione privata.

Tenuto conto anche che:

- Non è stata prevista la possibilità di anticipo economico delle prestazioni tecniche da parte dei committenti beneficiari del contributo di ricostruzione, come invece è previsto per i lavori di somma urgenza e tutte le altre spese relative ai lavori di ricostruzione o ripristino dell'immobile, misura che sarebbe potuta andare incontro alle esigenze sia dei tecnici, ai quali il lavoro non viene riconosciuto in tempi ragionevoli, sia degli stessi beneficiari dei contributi di ricostruzione;

per quanto sin qui riportato,

IMPEGNA

Il Presidente della Regione in qualità di Vicecommissario alla Ricostruzione e la Giunta Regionale, per quanto di rispettiva competenza:

1. a sollecitare formalmente l'emanazione di un'Ordinanza Commissariale in attuazione di quanto disposto dal Decreto Genova, in merito all'anticipazione del 50% dei compensi per la progettazione alla presentazione della domanda di contributo all'Ufficio Speciale della Ricostruzione e in generale quanto contenuto nell'articolo 37 del medesimo Decreto.
2. ad impegnarsi presso le istituzioni competenti affinché sia rinnovato il Protocollo d'Intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete nazionale delle Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica - scaduto il 31 dicembre 2018 - allegato all'Ordinanza 12, sulla base del cosiddetto "Decreto Parametri" e contestualmente impegnarsi per risolvere il nodo legato alla cosiddetta "Ordinanza Chiese";
3. affinché si operi in modo che le istituzioni competenti approvino la possibilità di anticipo economico delle prestazioni tecniche da parte dei committenti beneficiari del contributo di ricostruzione;
4. affinché si solleciti il Commissario Straordinario per la Ricostruzione per la nomina immediata del CTS - Comitato Tecnico Scientifico - fondamentale per risolvere innumerevoli "casi particolari" che i professionisti ed i tecnici degli Uffici Ricostruzione si trovano ad affrontare quotidianamente
5. affinché si solleciti al contempo il medesimo Commissario per l'istituzionalizzazione, nei Tavoli Tecnici, della presenza dei rappresentanti degli Ordini professionali ricadenti sul cratere e anche delle rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria.